

DUCATUS PARMAE PLACENTIAE GUASTALLA ATQUE TERRE LIMITROFE

PARMA/...../1969+18

NOS WOITILA MINO' REGGENTE del DUCATO P.P.G.L.T.L. per grazia di Dio e volontà della nazione emaniamo questo decreto , in qualità di luogotenente del DUCATO P.P.G.L.T.L. per il bene della goliardia e del DUCATO P.P.G.L.T.L. !!!

Art.1 -- A partire da oggi sono chiusi a tempo illimitato tutti gli ordini appartenenti al DUCATO P.P.G.L.T.L. ivi comprendendo tutte le forme di goliardia organizzata con propri simboli , propri motti e proprie tradizioni .

Art.2 -- Coloro i quali hanno appartenuto a tali ordini potranno portare le insegne solo sui manti e sulle feluche ma non potranno portare patacche fino a precisa disposizione contraria e generale del DUCA P.P.G.L.T.L. o di un suo successore . In caso contrario verranno confiscate .

Art.3 -- All'interno del DUCATO P.P.G.L.T.L. vige da oggi solo ed esclusivamente la Legge dei Bolli fatto ovviamente salvo il rispetto per il DUCA , il Vicario ed i loro Ministri all'esterno valgono le tradizionali regole della goliardia Italiana .

Art.4 -- Coloro che useranno titoli da noi revocati saranno puniti .

Art.5 -- I contenuti del presente decreto potranno essere modificati solo da un DUCA regolarmente eletto a norma dello statuto del DUCATO P.P.G.L.T.L. del 1968 e sue successive modifiche .

Art.6 -- Nei tre anni susseguenti l'emanazione di codesto decreto nessun DUCA potrà derogare alle norme in seguito elencate riguardanti l'apertura o la riapertura degli ordini o assimilabili .

Art.7 -- Per poter ottenere l'apertura di un ordine dovranno essere almeno dieci goliardi regolarmente iscritti ad un Ateneo Italiano , non appartenenti ad altro ordine che dichiarino di voler fondare un ordine con precisa denominazione ecc.ecc.ecc. presenti per almeno dieci riunioni Ducali consecutive (in dieci giorni distinti) in un tempo non inferiore ai due mesi .

Art.8 -- Di queste dieci persone almeno quattro dovranno essere matricole ed altri tre studenti in corso .

Art.9 -- Per gli ordini esistenti precedentemente all'emanazione di questo decreto potrà essere ridotto l'Art.7 con un limite minimo di sette riunioni e sette goliardi .

- Art.10 -- I pretendenti dovranno richiedere volta per volta un attestato di frequenza firmato dal DUCA e recante le firme di quanti richiesti dagli Art.7 e 9 e da quattro goliardi con almeno quattro bolli conosciuti dal DUCA .
- Art.11 -- Il DUCA potrà richiedere un massimo di tre prestazioni eccezionali ai richiedenti e nel caso queste costituiranno condizione necessaria e dovranno essere certificate da almeno tre protettori del DUCATO PPGLTL.
- Art.12 -- Nel caso si riapertura di ordini precedentemente esistenti , sarà necessaria l'approvazione dell'ultimo Capo Ordine legalmente riconosciuto .
- Art.13 -- Omissis per sfiga .
- Art.14 -- La documentazione relativa agli Art.7,8,9,10,11,12 e 13 dovrà essere allegata insieme a copia dell'atto di concessione allo STATUTO DUCALE .
- Art.15 -- L'apertura o riapertura di un ordine dovrà essere celebrata in una cena offerta dall'ordine in questione a tutti i componenti del DUCATO P.P.G.L.T.L. alla presenza di almeno tre protettori del DUCATO entro mesi due dalla data dell'atto di concessione pena la nullità di tutta la procedura .
- Art.16 -- Il presente decreto si compone di 16 Art. (sedici) e nessun comma e verrà allegato allo STATUTO DUCALE e potrà essere modificato solo con l'approvazione scritta del DUCA e di sette protettori dell'ordine del DUCATO di P.P.G.L.T.L.

Il DUCA Reggente !

(WOITILA MIND')